

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2026, n. 17

Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista. (26G00033)

(GU n.35 del 12-2-2026)

Vigente al: 27-2-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 7);

Vista la direttiva 2024/782/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista;

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2025;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 novembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica all'articolo 38, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilita' seguenti:

a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonche' delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;

b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;

c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;

d) la capacita' di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un'esperienza di lavoro con tale personale e con altri professionisti del settore sanitario;

e) la capacita' di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone interessate in relazione all'autoassistenza e alla necessita' di condurre uno stile di vita sano;

f) la capacita' di sviluppare un approccio efficace alla leadership e capacita' decisionali;

g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.».

Art. 2

Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui cio' sia correlato all'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti,

nonche' dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo;

f) un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.».

Art. 3

Modifica all'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti:

a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonche' dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi;

d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attivita' farmaceutiche;

f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonche' le competenze relative all'applicazione pratica;

g) conoscenze e abilita' adeguate relative alla sanita' pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;

h) conoscenze e abilita' adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;

i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica.».

Art. 4

Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'allegato V al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato A al presente decreto.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 febbraio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Schillaci, Ministro della salute

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato A

Modifiche all'allegato V del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206

1. All'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la sezione V.2 e' modificata come segue:

il punto 5.2.1 e' sostituito dal seguente:

«5.2.1 Programma di studi per gli infermieri responsabili
dell'assistenza generale

Il programma di studi per il conseguimento del titolo di
formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale
comprende le seguenti due parti:

A. Insegnamento teorico

a) Assistenza infermieristica:

Orientamento, etica e principi generali dell'assistenza
sanitaria e infermieristica, comprese le teorie dell'assistenza
incentrate sulla persona

Principi dell'assistenza infermieristica in materia di:

medicina generale e specializzazioni mediche
chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
puericultura e pediatria
igiene assistenza alla madre e al neonato
igiene mentale e psichiatria
assistenza alle persone anziane e geriatria

Pratica infermieristica basata su dati concreti e ricerca

b) Scienze di base della salute:

Anatomia e fisiologia

Patologia

Batteriologia, virologia e parassitologia

Biofisica, biochimica e radiologia

Dietetica

Igiene:

profilassi

educazione sanitaria

Farmacologia

c) Scienze sociali:

Sociologia

Psicologia

Principi di amministrazione e di gestione

Principi di insegnamento

Legislazioni sociale e sanitaria

Aspetti giuridici della professione

d) Scienza e tecnologia:

Sanita' elettronica

B. Insegnamento clinico

Assistenza infermieristica in materia di:

medicina generale e specializzazioni mediche

chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

puericultura e pediatria

igiene assistenza alla madre e al neonato

igiene mentale e psichiatria

assistenza alle persone anziane e geriatria

assistenza infermieristica nelle comunita'

approccio incentrato sulla persona

Scienza e tecnologia:

Sanita' elettronica

L'insegnamento di una o piu' di tali materie puo' essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.»;

b) la sezione V.3. e' modificata nel modo che segue:

il punto 5.3.1 e' sostituito dal seguente:

«5.3.1. Programma di studi per gli odontoiatri

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o piu' di tali materie puo' essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

Chimica

Fisica

Biologia, genetica e medicina rigenerativa

B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali

Anatomia

Embriologia

Istologia, compresa la citologia

Fisiologia

Biochimica (o chimica fisiologica)

Anatomia patologica

Patologia generale

Farmacologia

Microbiologia

Igiene

Profilassi e sanita' pubblica odontoiatrica

Radiologia

Fisioterapia

Chirurgia generale

Medicina interna, compresa la pediatria

Otorinolaringoiatria

Dermatologia e venereologia

Psicologia generale - psicopatologia - neuropatologia

Anestesia

Immunologia

C. Materie specificamente odontostomatologiche

- Protesi dentaria
- Materiali dentari
- Odontoiatria conservatrice
- Odontoiatria preventiva
- Anestesia e sedativi usati in odontoiatria
- Chirurgia speciale
- Patologia speciale
- Clinica odontostomatologica
- Pedodonzia
- Ortodonzia
- Parodontologia
- Radiologia odontologica
- Occlusione dentale e funzione masticatrice
- Gestione di uno studio dentistico, professionalita', etica e legislazione
- Aspetti sociali della prassi odontologica
- Gerodontologia
- Implantologia orale
- Assistenza collaborativa interprofessionale
- Tecnologia digitale in odontoiatria»;

c) La sezione V.6. e' modificata nel modo che segue:

il punto 5.6.1 e' sostituito dal seguente:

«5.6.1. Programma di studi per i farmacisti

Biologia vegetale e animale

Fisica

Chimica generale e inorganica

Chimica organica

Analisi chimiche

Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali

Biochimica generale e applicata (medica)

Anatomia, fisiologia, patologia e patofisiologia;

Terminologia medica

Microbiologia

Farmacologia e farmacoterapia

Tecnologia farmaceutica

Tecnologia biofarmaceutica

Tossicologia

Farmacognosia

Legislazione e, se del caso, deontologia

Genetica e farmacogenomica

Immunologia

Farmacia clinica

Assistenza farmaceutica

Farmacia sociale

Sanita' pubblica, compresa l'epidemiologia

Pratica farmaceutica

Farmacoeconomia

La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.».